

NOTIZIARIO

n.

8

2024

LE MODIFICHE PREVISTE DAL DECRETO SALVA SUPERBONUS

Analisi dei principali aspetti dell'intervento normativo

CONVERSIONE IN LEGGE “DECRETO MILLEPROROGHE”

Riepilogo delle disposizioni previste

NOTIZIE FLASH

ROTTAMAZIONE QUATER E DISAPPLICAZIONE DEL DIVIETO DI COMPENSAZIONE: CHIARIMENTI

Con Risposta a interpello n 54 del 28 febbraio, le Entrate replicano ad un quesito sulla **possibilità di compensare i crediti d'imposta nonostante la presenza di ruoli, in seguito all'adesione alla "rottamazione quater"** prevista dalla legge 29 dicembre 2022 n.197.

In sintesi, l'istante ritiene sia possibile «considerare la rateazione della Rottamazione Quater alla stregua di una sospensione dei ruoli», rendendo, così, inapplicabile il divieto di compensazione di cui all'articolo 31 del decreto-legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010.

Le Entrate concordano con la soluzione interpretativa, specificando che **i ruoli oggetto della adesione non concorrono al superamento del limite di 1.500 euro**, in base al quale **opera la preclusione all'autocompensazione, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione alla definizione** e solo qualora essa abbia regolare corso e non si verificano decadenze o altri impedimenti. **Concorrono**, invece, al predetto limite, oltre il quale ricorre il divieto di compensazione, **gli eventuali ruoli scaduti non oggetto della definizione**.

LE MODIFICHE PREVISTE DAL DECRETO SALVA SUPERBONUS

Il c.d. "Decreto salva Superbonus", recentemente convertito in Legge¹, ha previsto delle **novità** in materia di **bonus edilizi**.

In particolare, viene prevista:

- ◆ la **salvaguardia della detrazione del 110%/90%** che risulti **ceduta entro il 31.12.2023** in base a **SAL**, anche se l'**intervento non** risulta successivamente **ultimato**;
- ◆ l'istituzione di un apposito **fondo per soggetti "indigenti"**;
- ◆ **limitazioni** agli interventi che godono del "**bonus barriere architettoniche**".

Di seguito, si analizzano i principali aspetti dell'intervento normativo.

LE MODIFICHE PREVISTE DAL DECRETO SALVA SUPERBONUS	
SALVAGUARDIA CESSIONE CREDITI DA SUPERBONUS	<p>Come noto, i crediti d'imposta² derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura sono utilizzati dal cessionario in compensazione nel Mod. F24, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione; ◆ a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese. <p>La quota dei crediti d'imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.</p> <p>Allo stesso modo, il c.d. "Decreto blocca cessioni"³, prevede che la compensazione c.d. "orizzontale"⁴ può avvenire anche tra debiti e crediti, compresi i crediti edilizi⁵, nei confronti di enti impositori diversi.</p> <p>Recentemente, il c.d. "Decreto salva Superbonus" è intervenuto introducendo una salvaguardia dell'opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito, riferita a interventi che danno diritto di fruire del Superbonus con</p>

¹ [Legge n.17/2024 di conversione del D.L. 212/2023 pubblicata in GU n. 48 il 27.02.2024.](#)

² Secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 121 del D.L. 34/2020.

³ Art. 2-quater del D.L. 11/2023.

⁴ Ex art. 17, comma 1, primo periodo del D.lgs. 241/1997.

⁵ Di cui all'art. 121 del D.L. 34/2020.

	<p>detrazione del 110% o del 90%⁶, in presenza di SAL, mediante una deroga al divieto di cessione/sconto in fattura per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici.</p> <p>Nello specifico, la nuova normativa⁷ dispone che la detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ derivante dalle spese sostenute fino al 31.12.2023, riferite ai SAL per i quali il contribuente ha optato per sconto in fattura o cessione del credito; ◆ è considerata “acquisita” anche nel caso in cui i lavori non risultino o non vengano terminati; ◆ è riconosciuta anche nel caso in cui il mancato completamento dei lavori non consenta il conseguimento del miglioramento energetico richiesto dalla norma per poter fruire della stessa.
<p style="text-align: center;">CONTRIBUTO PER SOGGETTI INDIGENTI</p>	<p>È previsto un fondo povertà destinato ai cittadini:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ con un reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro, ◆ che abbiano realizzato entro il 2023 lavori pari almeno al 60% <p>tale fondo, dovrà essere utilizzato per le spese sostenute dal 01.01.2024 al 31.10.2024.</p> <p>In particolare, il contributo spetta:</p>
	<p>per interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche “private” (che li hanno effettuati al di fuori dell'attività d'impresa o lavoro autonomo), ONLUS, ODV e APS⁸ per interventi:</p> <p>1)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ su parti comuni condominiali (anche quali lavori “trainati” effettuati sulle singole unità immobiliari all'interno del condominio), ◆ su edifici “interamente posseduti” composti da 2 a 4 unità immobiliari, ◆ sulle singole unità immobiliari all'interno del condominio o edificio, ◆ effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione
	<p>2) a condizione che entro il 31.12.2023 sia stato raggiunto un SAL non inferiore al 60%</p>

⁶ Art. 119 del D.L. 34/2020.

⁷ Articolo 1 della Legge n.17/2024 di conversione del D.L. 212/2023 pubblicata in GU n. 48 il 27 febbraio D.L. 212/2023.

⁸ Soggetti di cui al comma 8-bis, primo periodo del citato art. 119 del D.L. 34/2020.

	<p>Le norme attuative⁹ saranno definite con apposito Decreto del MEF. Il contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenda delle entrate con le modalità che saranno adottate, con apposito decreto del MEF, di cui ancora non si ha notizia; ◆ non concorre alla formazione della base imponibile.
<p>DETRAZIONE 110% PER IMMOBILI IN ZONA SISMICA</p>	<p>Il “Decreto blocca cessioni” ha previsto le ipotesi in cui non trova applicazione il divieto di esercizio delle opzioni per sconto in fattura o cessione del credito.</p> <p>In particolare, sono escluse dal blocco le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ relative agli immobili ubicati nelle zone sismiche di categoria 1, 2 e 3; ◆ per interventi agevolati¹⁰, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, approvati al 12.04.2023¹¹ che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati approvati dal Comune e che concorrano al risparmio energetico o adeguamento sismico dei fabbricati. <p>Viene ora disposto che, a decorrere dal 30.12.2023, quest'ultima disposizione trova applicazione esclusivamente con riferimento agli interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici, ◆ per i quali la richiesta del titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi risulti presentata entro il 29.12.2023 (e non entro il 16.02.2023¹², come per gli interventi di demo-ricostruzione effettuati al di fuori dei piani di rigenerazione urbana eseguiti in zone sismiche).
<p>OBBLIGO DI POLIZZA ASSICURATIVA</p>	<p>La detrazione del 110% è stata estesa¹³ fino al 31.12.2025 (senza la riduzione al 90%, 75% e 65%) per gli interventi effettuati sugli immobili ubicati nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi dal 01.04.2009, nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.</p>

⁹ Che regolano l'importo del contributo, le modalità di richiesta eccetera.

¹⁰ Di cui agli artt. 119 e 121, comma 2 del D.L. 34/2020.

¹¹ Data di entrata in vigore della Legge 38/2023, che ha convertito il D.L. 11/2023.

¹² Giorno precedente all'entrata in vigore del D.L. 11/2023.

¹³ Art. 119, co. 8-ter del D.L. 34/2020.

	<p>Ora, per gli interventi avviati a decorrere dal 31.12.2023 – per i quali il contribuente applica la citata disposizione “di favore” – viene introdotto l’obbligo di stipula, entro 1 anno dalla conclusione dei lavori, di un contratto assicurativo per l’immobile a copertura dei danni procurati da calamità naturali ed eventi catastrofici¹⁴.</p>				
DETRAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	<p>Vengono introdotte¹⁵ ulteriori limitazioni per gli interventi destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche.</p> <p>Si ricorda che la <u>Legge di Bilancio 2022</u>¹⁶, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, riconosce una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 01.01.2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.</p> <p>La “Legge di Bilancio 2023” ha successivamente prorogato l’agevolazione sino al 31.12.2025.</p> <p>Nello specifico, la detrazione spettante va portata in diminuzione dell’imposta dovuta nell’anno di sostenimento delle spese e nei 4 anni successivi.</p> <p>La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto¹⁷ in 5 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:</p> <table border="1" data-bbox="427 1384 1439 1628"> <thead> <tr> <th data-bbox="434 1393 641 1438">IMPORTO</th> <th data-bbox="647 1393 1439 1438">CASISTICA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="434 1447 641 1619" style="text-align: center;">50.000 euro</td> <td data-bbox="647 1447 1439 1619"> <p>edifici unifamiliari o le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ siano funzionalmente indipendenti, ◆ dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno </td> </tr> </tbody> </table>	IMPORTO	CASISTICA	50.000 euro	<p>edifici unifamiliari o le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ siano funzionalmente indipendenti, ◆ dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
IMPORTO	CASISTICA				
50.000 euro	<p>edifici unifamiliari o le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ siano funzionalmente indipendenti, ◆ dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno 				

¹⁴ Comma 2 dell’art. 2 della Legge n.17/2024 di conversione del D.L. 212/2023 pubblicata in GU n. 48 il 27 febbraio.

¹⁵ Legge n.17/2024 di conversione del D.L. 212/2023 pubblicata in GU n. 48 il 27 febbraio.

¹⁶ Art. 119-ter del D.L. 34/2020, introdotto dall’art. 1, comma 42 della “Legge di Bilancio 2022” (Legge 234/2021).

¹⁷ **(i)** le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; **(ii)** gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; **(iii)** le società semplici; **(iv)** le associazioni tra professionisti; **(v)** i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali) che possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

40.000 euro	moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per quelli composti da 2 a 8 unità immobiliari
30.000 euro	moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per quelli composti da più di 8 unità immobiliari

La nuova norma¹⁸ dispone, ora, che la suddetta **disciplina sia applicabile** alle **spese sostenute** per:

- ◆ interventi per i quali **al 29.12.2023**¹⁹ risulti presentata la richiesta del **titolo abilitativo**;
- ◆ interventi per i quali **non è richiesto il titolo abilitativo**,
 - ✓ **già iniziati al 29.12.2023**,
 - ✓ se **non ancora iniziati**, per i quali alla predetta data
 - sia **già stato stipulato un accordo vincolante** tra le parti per la fornitura di beni o servizi,
 - sia stato **versato un acconto**.



Inoltre, per le **spese sostenute dal 30.12.2023** tale **detrazione non è più applicabile** con riguardo a quelle riferibili alla **generalità degli interventi** direttamente finalizzati al **superamento o eliminazione delle barriere architettoniche** in **edifici esistenti**.

A partire dalle **spese "sostenute" dal 30.12.2023**²⁰, alla **detrazione del 75%** **concorrono le sole spese** aventi ad **oggetto**:

- ◆ **scale**;
- ◆ **rampe**;
- ◆ **installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici**.

Contestualmente, è previsto²¹ che la **detrazione del 75%** **non sia più applicabile** anche:

- ◆ agli **interventi di automazione** degli **impianti** degli edifici e delle singole unità immobiliari **funzionali ad abbattere le barriere architettoniche**;

¹⁸ Comma 3 dell'art. 3 della Legge n.17/2024 di conversione del D.L. 212/2023 pubblicata in GU n. 48 il 27 febbraio.

¹⁹ Giorno precedente all'entrata in vigore del D.L. 212/2023.

²⁰ Art. 3, comma 1 della Legge n.17/2024 di conversione del D.L. 212/2023 pubblicata in GU n. 48 il 27 febbraio.

²¹ Con l'abrogazione del comma 3 del citato art. 119-ter.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ alle spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito, in caso di sostituzione dell'impianto. <p>Infine, i citati interventi edilizi devono rispettare i requisiti previsti dal Ministro dei lavori pubblici²² in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'accessibilità, l'adattabilità o la visibilità; ◆ nell'ambito degli edifici privati o di edilizia residenziale pubblica agevolata ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. 				
<p>CESSIONE DEL CREDITO DA BARRIERE ARCHITETTONICHE</p>	<p>A decorrere dal 30.12.2023, non è più ammessa l'opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito per le spese ammesse al bonus barriere architettoniche²³, fatta però eccezione per le spese sostenute:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per interventi su parti comuni di condomini "a prevalente destinazione abitativa"; ◆ da persone fisiche in relazione a interventi su edifici unifamiliari/unità abitative in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> ✓ il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare (ad esempio usufrutto/nuda proprietà, diritto di abitazione eccetera); ✓ la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale; ✓ il contribuente abbia un "reddito di riferimento" non superiore a euro 15.000 (va fatto riferimento ai requisiti previsti per il "contributo Superbonus" visti in precedenza), oppure se nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità. <p>L'opzione rimane ammessa anche per i seguenti interventi:</p> <table border="1" data-bbox="432 1541 1439 1686"> <thead> <tr> <th data-bbox="432 1541 815 1592">TIPOLOGIA</th> <th data-bbox="821 1541 1439 1592">CONDIZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="432 1601 815 1686">non in edilizia libera</td> <td data-bbox="821 1601 1439 1686">se prima del 30.12.2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo</td> </tr> </tbody> </table>	TIPOLOGIA	CONDIZIONE	non in edilizia libera	se prima del 30.12.2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo
TIPOLOGIA	CONDIZIONE				
non in edilizia libera	se prima del 30.12.2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo				

²² Con il [D.M. n. 236/1989](#) e gli stessi requisiti devono comunque risultare da asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato.

²³ Art. 3, commi 2 e 3 della Legge n.17/2024 di conversione del D.L. 212/2023 pubblicata in GU n. 48 il 27 febbraio.

	in edilizia libera	se prima del 30.12.2023 siano già iniziati i lavori o sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo
--	---------------------------	---

CONVERSIONE IN LEGGE “DECRETO MILLEPROROGHE”

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.02.2024 la [Legge 18/2024](#), di conversione del [D.L. 215/2023](#) (c.d. “Decreto Milleproroghe 2024”) le cui norme sono in vigore dal 29 febbraio 2024.

Si segnala che, anche a seguito della conversione in legge del Decreto, **non è stata introdotta** una norma²⁴ particolarmente attesa dagli operatori, ossia la **proroga** dal 30.11.2023 **al 30.06.2024** del **termine** per l’effettuazione degli **investimenti “prenotati”** per il **credito** d’imposta **“acquisti di beni strumentali (diversi da quelli 4.0²⁵)”**. La **possibilità di prenotazione termina**, pertanto, con gli investimenti per i quali:

- ◆ è stato **versato l’acconto** del 2022 entro il **31.12.2022**,
- ◆ l’**acquisto è avvenuto entro il 30.11.2023**.

○ CONVERSIONE IN LEGGE “DECRETO MILLEPROROGHE”	
DIVIETO FATTURAZIONE ELETTRONICA OPERATORI SANITARI Art. 3, comma 3	Non è stata modificata in sede di conversione la proroga²⁶, fino al 31.12.2024 , del divieto di fatturazione elettronica per gli operatori IVA che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali . Tali soggetti continueranno ad emettere i documenti fiscali come facevano in precedenza (fatture cartacee o ricevute).
DIFFERIMENTO CESSAZIONE INCARICHI GIUDICI TRIBUTARI Art. 3, comma 4	Rimane invariata la disposizione sull’ ulteriore²⁷ proroga di 2 anni dei termini²⁸ per la cessazione dall’ incarico dei giudici tributari che operano presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado ; di fatto, viene posticipata al 01.01.2029 l’entrata in vigore della norma ²⁹ , che prevede che i giudici tributari del ruolo unico nazionale ³⁰ cessino dall’incarico, in ogni caso, al compimento del 60° anno di età .

²⁴ inizialmente inserita nella versione in bozza del Decreto ante conversione.

²⁵ anche per tali beni l’agevolazione spetta nella misura del 40% per gli investimenti prenotati entro il 31.12.2022 ed effettuati entro il 30.11.2023, mentre per quelli effettuati successivamente l’agevolazione applicabile è pari al 20%.

²⁶ attraverso la modifica dell’art. 10-bis, comma 1, primo periodo del D.L. 119/2018.

²⁷ dopo l’iniziale dilazione di 12 mesi ex art. 3, comma 6 del D.L. 198/2022, convertito dalla Legge 14/2023.

²⁸ previsti dall’art. 8, comma 1 della Legge 130/2022.

²⁹ art. 11, comma 2 del D.lgs. 545/1992.

³⁰ di cui all’art. 4, comma 39-bis della Legge 183/2011.

<p>CREDITO D'IMPOSTA QUOTAZIONE PMI</p> <p>Art. 3, commi 4-bis e 5-bis</p>	<p>Prorogato al 31.12.2024 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese, istituito dalla "Legge di Bilancio 2018"³¹.</p> <p>Si ricorda, in proposito, che la Legge 205/2017³² ha istituito la suddetta agevolazione in favore delle PMI, in relazione alle spese di consulenza sostenute per l'ammissione alla negoiazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in misura pari al 50% delle spese; ◆ fino a un massimo di 500.000 euro.
<p>TERMINE EMISSIONE ATTI DI RECUPERO PER AIUTI DI STATO E DE MINIMIS</p> <p>Art. 3, comma 3</p>	<p>È rimasta inalterata la disposizione che ha prorogato di un anno il termine per la notifica degli atti di recupero³³ delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc³⁴.</p> <p>Più in particolare, la proroga di un anno riguarda la notifica dei citati atti di recupero che, in base alle disposizioni vigenti, scadono tra il 31.12.2023 e il 30.06.2024.</p>
<p>CUMULO AGEVOLAZIONI FISCALI RISPARMIO ENERGETICO</p> <p>Art. 3, comma 12-ter</p>	<p>In sede di conversione in legge del Decreto è stata ampliata la facoltà di cumulare³⁵:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le agevolazioni fiscali nazionali per interventi di risparmio energetico, ◆ i contributi regionali (o delle province autonome di Trento e Bolzano),

³¹ Legge 205/2017.

³² art. 1, commi da 89 a 92, che avevano stabilito come termine finale per usufruirne il 31.12.2020. Sul punto sono intervenuti successivamente: il comma 230 della "Legge di Bilancio 2021", che ha esteso il credito d'imposta al 31.12.2021, il comma 46 della "Legge di Bilancio 2022", che ha esteso l'agevolazione ai costi sostenuti fino al 31.12.2022 e, infine, il comma 395 della "Legge di Bilancio 2023", che ha prorogato la misura al 31.12.2023.

³³ art. 1, commi da 421 a 423 della Legge 311/2004 e art. 1, commi da 31 a 36 della Legge 234/2021.

³⁴ ai sensi dell'art. 10, comma 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017 (recante la "Disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234"), emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

³⁵ intervenendo sull'art. 7, comma 1 del D.L. 34/2023 ("Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali"), convertito con modificazioni dalla Legge 56/2023.

	<p>ai casi di contributi erogati negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, in luogo dei soli anni 2023 e 2024 previsti dal testo vigente.</p> <p>Si rammenta che la norma vigente permette, ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, di cumulare, nei limiti del 100% dell'ammontare della spesa ammissibile, la parte di essa per la quale sia già stato concesso un contributo da Regioni e province autonome, a condizione che la normativa relativa allo stesso contributo lo consenta.</p> <p>Rientrano, nella fattispecie degli interventi di risparmio energetico ammessi al beneficio, gli interventi:</p> <table border="1" data-bbox="469 891 1434 1055"> <tr> <td data-bbox="469 891 1434 943">di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici³⁶</td> </tr> <tr> <td data-bbox="469 943 1434 994">di efficienza energetica³⁷</td> </tr> <tr> <td data-bbox="469 994 1434 1055">rientranti nell'ecobonus³⁸</td> </tr> </table>	di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici ³⁶	di efficienza energetica ³⁷	rientranti nell' ecobonus ³⁸
di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici ³⁶				
di efficienza energetica ³⁷				
rientranti nell' ecobonus ³⁸				
<p>MODIFICHE IVA ENTI TERZO SETTORE</p> <p>Art. 3, comma 12-sexies</p>	<p>Sempre in sede di conversione, è stata prorogata al 01.01.2025 l'entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell'IVA, applicabili anche agli enti del Terzo settore³⁹, e che mirano a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa – o considerate in ogni caso aventi natura commerciale – una serie di operazioni attualmente escluse, ◆ a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA⁴⁰. <p> Inoltre, in attesa della piena operatività delle disposizioni del "Codice del terzo settore"⁴¹, si prevede di applicare il regime IVA speciale c.d. forfetario alle operazioni delle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000⁴².</p>			

³⁶ previsti dall'art. 16-bis del Tuir.

³⁷ previsti dall'art. 1, commi da 344 a 347 "Legge finanziaria 2007" (Legge 296/2006).

³⁸ di cui all'art. 14 del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge 90/2013.

³⁹ recate dal D.L. 146/2021, art. 5, commi da 5-quater a 15-sexies.

⁴⁰ comma 15- quater del citato D.L. 146/2021.

⁴¹ D.Lgs 117/2017.

⁴² comma 15-quinquies.

<p>FINANZIAMENTI ACQUISTO PRIMA CASA</p> <p>Art. 3, comma 12- septies</p>	<p>Il comma in esame, introdotto in sede referente, stabilisce che talune disposizioni in materia di finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa, concessi ai soggetti che rispettino i requisiti di priorità anagrafici e reddituali previsti, siano applicabili fino alla data del 31.12.2024.</p>										
<p>RAVVEDIMENTO SPECIALE</p> <p>Art. 3, comma 12- undecies</p>	<p>In sede referente è stata estesa la possibilità di usufruire del cosiddetto ravvedimento speciale⁴³, consentendo di sanare le violazioni dichiarative con la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo edittale. In particolare, è possibile sanare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022; ◆ rateizzando l'importo dovuto con l'applicazione di interessi del 2% annuo. <p>Sarà possibile versare quanto dovuto interamente, entro il 31.03.2024, oppure a rate come segue:</p> <table border="1" data-bbox="601 1021 1303 1294"> <thead> <tr> <th>RATA</th> <th>SCADENZA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prima</td> <td>31.03.2024</td> </tr> <tr> <td>Seconda</td> <td>30.06.2024</td> </tr> <tr> <td>Terza</td> <td>30.09.2024</td> </tr> <tr> <td>Quarta</td> <td>20.12.2024</td> </tr> </tbody> </table> <p> La regolarizzazione in oggetto si perfeziona con il versamento di quanto dovuto, o della prima rata, entro il 31.03.2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.</p> <p>Nei casi di decadenza dal beneficio della rateazione per mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva⁴⁴, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo sono applicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nella misura del 4%⁴⁵; 	RATA	SCADENZA	Prima	31.03.2024	Seconda	30.06.2024	Terza	30.09.2024	Quarta	20.12.2024
RATA	SCADENZA										
Prima	31.03.2024										
Seconda	30.06.2024										
Terza	30.09.2024										
Quarta	20.12.2024										

⁴³ disciplinato dalla "Legge di Bilancio 2023" (art. 1, commi da 174 a 178, della Legge 197/2022) e modificato dal D.L. 34/2023 (art. 21, commi 1 e 2).

⁴⁴ ai sensi dell'art. 1, comma 175 della Legge 197/2022.

⁴⁵ ex art. 20 D.P.R. 602/1973.

	<p>◆ con decorrenza dal 01.04.2024.</p>
<p>ASSEMBLEE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2023 DA REMOTO</p> <p>Art. 3, comma 12-duodecies</p>	<p>Viene estesa l'applicabilità delle norme⁴⁶ sullo svolgimento delle assemblee ordinarie di società ed enti, di cui al "Decreto Cura Italia"⁴⁷, alle assemblee sociali tenute entro il 30.04.2024.</p> <p>Tali soggetti potranno, dunque, procedere con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie prevedendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il voto venga espresso <ul style="list-style-type: none"> ✓ in via elettronica, ✓ per corrispondenza; ◆ l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione; ◆ l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano: <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'identificazione dei partecipanti, ✓ la loro partecipazione, ✓ l'esercizio del diritto di voto⁴⁸, <p>senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.</p> <p> In aggiunta, esclusivamente per le Srl, si consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.</p>
<p>AGEVOLAZIONI ACQUISTO PRIMA CASA</p> <p>Art. 3, commi 12-terdecies - 12-quinquiesdecies</p>	<p>Con la conversione in legge del Decreto sono state prorogate le misure relative all'agevolazione prima casa, l'incentivo per favorire l'acquisto della casa di abitazione per i giovani che non hanno compiuto i 36 anni di età e con valore dell'ISEE non superiore a 40.000 euro annui⁴⁹.</p> <p>In particolare:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>le norme in esame si applicano anche nei casi in cui:</p> </div>

⁴⁶ la cui operatività era stata già estesa dal 31.12.2020 al 31.07.2021 per effetto dell'art. 3, comma 6, lettera b) del D.L. 183/2020, quindi al 31.12.2021 dall'art. 6, comma 1 del D.L. 105/2021, poi al 31.07.2022 dall'art. 3, comma 1 del D.L. 228/2021 e, infine, ulteriormente prorogata al 31 luglio 2023 dall'art. 3, comma 10-undecies del D.L. 198/2022,.

⁴⁷ art. 106 del D.L. 18/2020.

⁴⁸ ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4 e 2538, comma 6 del codice civile.

⁴⁹ art. 64, commi 6 e ss. del D.L. 73/2021.

	<p>a) ♦ entro il termine del 31.12.2023⁵⁰ sia stato sottoscritto il contratto preliminare registrato di acquisto della casa di abitazione,</p> <p>♦ a condizione che la stipulazione del contratto definitivo – anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci – sia formalizzata entro il 31.12.2024</p> <p>b) nei casi in cui non si sia usufruito dell'agevolazione, viene riconosciuto un credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso, rispetto a quanto sarebbe stato versato in base alla corretta applicazione dell'agevolazione</p> <p> Il credito d'imposta è utilizzabile solamente nell'anno 2025, con le ordinarie modalità previste dalla legge a tal fine⁵¹.</p>										
<p>ROTTAMAZIONE-QUATER Art. 3-bis</p>	<p>In sede di conversione, è stato differito al 15.03.2024 – con tolleranza di 5 giorni – il termine di pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ della prima/unica rata, ♦ della seconda e terza rata, <p>della c.d. rottamazione-quater⁵².</p> <table border="1" data-bbox="507 1211 1398 1429"> <thead> <tr> <th>NUMERO RATA</th> <th>SCADENZA ORIGINARIA</th> <th>NUOVA SCADENZA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prima/unica</td> <td>31.10.2023 – 18.12.2023⁵³</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">15.03.2024 / 20.03.2024*</td> </tr> <tr> <td>Seconda</td> <td>30.11.2023 – 18.12.2023⁵⁴</td> </tr> <tr> <td>Terza</td> <td>28.02.2024</td> </tr> </tbody> </table> <p>* con tolleranza 5 giorni</p> <p>Con riguardo alle restanti rate, si ricorda che esse rimangono ferme al 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2024.</p> <p>Analoga proroga vale poi per le popolazioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023,</p>	NUMERO RATA	SCADENZA ORIGINARIA	NUOVA SCADENZA	Prima/unica	31.10.2023 – 18.12.2023 ⁵³	15.03.2024 / 20.03.2024*	Seconda	30.11.2023 – 18.12.2023 ⁵⁴	Terza	28.02.2024
NUMERO RATA	SCADENZA ORIGINARIA	NUOVA SCADENZA									
Prima/unica	31.10.2023 – 18.12.2023 ⁵³	15.03.2024 / 20.03.2024*									
Seconda	30.11.2023 – 18.12.2023 ⁵⁴										
Terza	28.02.2024										

⁵⁰ indicato al comma 9 del citato art. 64.

⁵¹ art. 64, comma 7 del D.L. 73/2021.

⁵² articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

⁵³ termine così posticipato dall'art. 4-bis del D.L. 145/2023.

⁵⁴ termine così posticipato dall'art. 4-bis del D.L. 145/2023.

	con riferimento alla prima e seconda rata della rottamazione-quater , con scadenza originariamente prevista per il 31.01.2024 e il 28.02.2024		
<p>ASSUNZIONE INCARICHI LAUREATI IN MEDICINA CHIRURGIA E SPECIALIZZANDI IN PEDIATRIA</p> <p>Art. 4, comma 2</p>	<p>Non è stata modificata in sede di conversione la norma che, fino al 31.12.2024, consente⁵⁵ ai laureati in medicina e chirurgia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ abilitati, ◆ iscritti ad un corso di formazione di medicina generale, <p>di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale.</p> <p>Al contempo, viene permesso ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria di assumere, durante il percorso formativo, incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale.</p>		
<p>AUTOCERTIFICAZIONE DEBITI CONTRIBUTIVI E ASSICURATIVI COMPOSIZIONE NEGOZIATA</p> <p>Art. 11, comma 5-ter</p>	<p>Disposta, in sede di conversione, la proroga al 31.12.2024 della norma che consente all'imprenditore di sostituire le certificazioni relative:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">ai debiti tributari e contributivi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ai premi assicurativi</td> </tr> </table> <p>con proprie autodichiarazioni, attestanti la presentazione della richiesta agli enti deputati al rilascio (ossia Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL), almeno 10 giorni prima della presentazione dell'istanza di accesso ad una procedura di composizione negoziata della crisi⁵⁶.</p> <p>La disposizione è volta a favorire l'accesso degli imprenditori alla procedura di composizione negoziata della crisi, attraverso la semplificazione degli obblighi documentali cui deve adempiere l'imprenditore al momento della presentazione dell'istanza per la nomina dell'esperto indipendente.</p>	ai debiti tributari e contributivi	ai premi assicurativi
ai debiti tributari e contributivi			
ai premi assicurativi			

⁵⁵ attraverso la proroga delle disposizioni di cui all'art. 2-quinquies del D.L. 18/2020, che agiva postergando il termine di cui all'art. 4, comma 2 del D.L. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15/2022 – termine peraltro già prorogato al 31.12.2023 dall'art. 4, comma 9-quater del D.L. 198/2022, n. 198 ("Decreto Milleproroghe 2022").

⁵⁶ il riconoscimento di tale facoltà è stato inizialmente disposto dall'art. 38, comma 3 del D.L. 13/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 41/2023, per un periodo temporale limitato, ovvero per le istanze presentate nel periodo intercorrente il 24.02.2023 (data di entrata in vigore del medesimo Decreto) e il 31.12.2023 (ora prorogata di un anno, quindi al 31.12.2024).

**ESENZIONE IRPEF
REDDITI DOMINICALI
E AGRARI**

 Art. 13, commi 3-bis,
3-ter e 3-quater

Viene **prorogato** agli **anni 2024 e 2025** il **regime** di agevolazione **IRPEF** dei **redditi dominicali e agrari** dichiarati da:

- ◆ **coltivatori diretti,**
- ◆ **imprenditori agricoli professionali (IAP)^{57,}**

pur con alcune **limitazioni** che sono state appositamente introdotte per lo stesso regime.

In particolare, per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari posseduti dai soggetti visti in precedenza – fatte salve alcune eccezioni – concorreranno alla **formazione** del **reddito complessivo** nelle seguenti **percentuali**:

REDDITI	PERCENTUALE CONCORRENZA REDDITO
fino a 10.000 euro	0
da 10.000 a 15.000 euro	50%
da 15.000	100%

Come specificato nella **relazione tecnica** al Decreto, la misura agevolativa in esame è **esclusa** per le **società agricole di persone**, a **responsabilità limitata e cooperative** che si considerano imprenditori agricoli professionali⁵⁸ e che hanno esercitato l'**opzione**⁵⁹ per la **tassazione dei redditi su base catastale**⁶⁰.

**INCENTIVI
ALL'ASSUNZIONE ETS**

Sempre in sede referente, è stata **modificata** la **disciplina transitoria**⁶¹ che prevede un **incentivo all'assunzione**, da parte degli **enti del Terzo settore** e di altri enti ad **essi assimilabili**:

⁵⁷ ossia coloro che risultino in possesso di competenze e conoscenze professionali specifiche e dedichino alle attività agricole (di cui all'art. 2135 del Codice civile) almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavando dalle attività così svolte almeno il 50% del proprio reddito globale. Tali soggetti:

- ◆ rispettano le definizioni previste all'art. 1 del D.lgs. 99/2004;
- ◆ sono iscritti nella previdenza agricola;
- ◆ sono diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 1, comma 1093 della Legge 296/2006.

⁵⁸ ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.lgs. 99/2004.

⁵⁹ prevista dall'art. 1, comma 1093 della Legge 296/2006.

⁶⁰ ai sensi dell'art. 32 del Tuir.

⁶¹ in base alla quale le assunzioni, al fine dell'applicazione dell'incentivo, devono essere o essere state effettuate – nell'ambito del periodo temporale summenzionato – per lo svolgimento di attività conformi allo statuto del datore di lavoro e

Art. 18, commi da 4-ter a 4-quinquies

- ◆ con **contratto di lavoro a tempo indeterminato**;
- ◆ di **soggetti**
 - ✓ con **disabilità**,
 - ✓ di **età inferiore a 35 anni**.

In particolare:

- | | |
|-----------|---|
| 1) | viene sostituito il termine iniziale del periodo entro il quale, al fine del beneficio in oggetto, le assunzioni possono essere o essere state effettuate, ponendo tale decorrenza al 01.08.2020 anziché al 01.08.2022 |
| 2) | si differisce dal 31.12.2023 al 30.09.2024 , il termine finale entro cui devono essere effettuate le assunzioni ⁶² che rispettino i criteri in questione |

Si ricorda che i **datori di lavoro** che possono rientrare nel beneficio in esame sono:

- ◆ gli **enti del Terzo settore**⁶³;
- ◆ le **organizzazioni di volontariato**;
- ◆ le **associazioni di promozione sociale** interessate dal processo di **trasmigrazione** dai relativi registri speciali al **Registro unico**;
- ◆ le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (**ONLUS**) iscritte alla relativa anagrafe.

Giuseppe Iannibelli

riguardare soggetti con disabilità rientranti nell'ambito di applicazione del cosiddetto collocamento obbligatorio, di cui alla Legge 68/1999.

⁶² differimento che opera nei limiti delle disponibilità del Fondo istituito in base alla normativa in esame.

⁶³ come definiti dall'art. 4 del "Codice del Terzo settore".